

**P&O FERRYMASTERS LIMITED**  
**TRASPORTO DI MERCI**  
**Condizioni di subappalto 2015**

1. DEFINIZIONI

1.1 In queste condizioni:

"La Società"	significa P & O Ferrymasters Limited e qualsiasi altra società del Ferrymasters Holdings Group P & O.
"queste Condizioni"	significa le condizioni di subappalto della Società qui stampate e come emendate di volta in volta.
"le condizioni BIFA"	significa il documento Standard Trading Conditions edizione 2005A pubblicato dalla British International Freight Association (BIFA) disponibile su richiesta presso la Società o la BIFA.
"CMR"	significa la Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada del 19 maggio 1956 recepita nel diritto inglese con al legge denominata Carriage of Goods by Road Act del 1965.
"Assicurazione GAP"	Un accordo in base al quale la Società rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Subappaltatore per Beni persi, danneggiati o in ritardo. A scanso di equivoci, l'accettazione da parte del Subappaltatore di qualsivoglia lavoro dalla Società implica l'accettazione dei termini e del costo dell'assicurazione GAP come più precisamente descritto nella clausola 11.3.
"Merci"	significa tutte le merci e i beni che la Società si impegna a trasportare per i suoi clienti.
"Gruppo"	significa una società e le sue società controllate e/o collegate, di volta in volta, o qualsivoglia di esse.
"POD"	un documento attestante la ricezione delle Merci da parte del punto di consegna. Se non diversamente indicato dalla Società per iscritto, il termine POD avrà i seguenti significati.

- Una lettera di vettura CMR per tutti i movimenti internazionali su strada (compresi i movimenti che comprendono sia il trasporto ferroviario sia quello su strada - ferrovia/strada - indipendentemente dall'utilizzo o meno di container intermodali), ma esclusi tutti i movimenti interamente tra la Repubblica d'Irlanda e il Regno Unito);
- Per tutti i movimenti per i quali non è richiesta una lettera di vettura CMR, qualsiasi documento commercialmente accettabile comprovante la completa consegna delle merci, in buone condizioni, nel rigoroso rispetto delle istruzioni ricevute dal Subappaltatore da parte della Società;
- In aggiunta a quanto sopra, qualsivoglia documentazione richiesta dal cliente della Società laddove il Subappaltatore sia informato di tale requisito prima della consegna delle Merci.

"RCN"	Un invito a fatturare inviato periodicamente dalla Società al Subappaltatore contenente tutte le informazioni necessarie per consentire al Subappaltatore di fatturare l'Azienda per i servizi erogati entro un determinato periodo.
"il Subappaltatore"	significa qualsiasi persona, azienda o società che stipuli un contratto con la Società per il trasporto, trasporto, spedizione o immagazzinaggio di Merci compresi liquidi, gas, solidi e polveri, siano esse caricate o scaricate.

"Ordine di trasporto" significa l'istruzione, emanata dalla Società al Subappaltatore, per quanto riguarda il ritiro, movimentazione, stoccaggio, trasporto e/o consegna delle Merci.

"Unità di trasporto" significa qualsiasi dispositivo impiegato per il trasferimento, trasporto o stoccaggio delle Merci (siano esse caricate o scaricate) compreso qualsivoglia container, cisterna, serbatoio, veicolo, rimorchio, nave, treno, aeromobile o altra apparecchiatura di qualsiasi tipo.

1.2 Le intestazioni delle presenti Condizioni hanno valenza puramente pratica e non pregiudicano la loro interpretazione.

2. APPLICAZIONE

2.1 Le presenti Condizioni ed eventuali emendamenti alle medesime ai sensi dell'articolo 18 del presente documento o previo accordo scritto tra le parti si applicheranno a tutti i futuri subappalti tra la Società e il Subappaltatore (a meno che non sia espressamente concordato altrimenti per iscritto dalla Società come avente precedenza rispetto alle presenti Condizioni in circostanze particolari).

2.2 Nessun dipendente o agente della Società ha il potere di, o è autorizzato a, alterare o variare le presenti Condizioni in qualsivoglia maniera a meno che tale alterazione o variazione non sia stata espressamente autorizzata per iscritto da un Amministratore della Società.

2.3 Se una qualsivoglia normativa (ad esempio, ma non solo, le convenzioni internazionali) è obbligatoriamente applicabile a qualsivoglia attività intrapresa, queste condizioni dovranno, per quanto riguarda tale attività, essere lette come subordinate a tale legislazione. Se qualsivoglia parte delle presenti Condizioni sia incompatibile con tale normativa obbligatoria, detta parte delle presenti Condizioni, per quanto concerne tale attività, sarà inapplicabile in tale misura, ma non oltre.

3. ULTERIORI SUBAPPALTI

3.1 Il Subappaltatore non può subappaltare a sua volta alcun servizio da erogare per conto della Società, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto della Società, ma il Subappaltatore sarà responsabile per gli atti o le omissioni dei suoi agenti, dipendenti o subappaltatori o di qualsiasi altra persona dei cui servizi esso si avvalga per l'esecuzione del trasferimento, quando tali agenti, dipendenti o altre persone agiscano nell'esercizio delle loro funzioni, come se tali atti od omissioni fossero stati da esso stesso compiuti.

3.2 Qualora il Subappaltatore venisse dichiarato fallito o venisse avviamento un procedimento di liquidazione o qualora esso pervenisse a un qualsiasi accordo con i creditori o qualora venisse nominato un curatore o un curatore fallimentare per la totalità o qualsivoglia parte delle attività o impresa del Subappaltatore (o qualora venissero adottati qualsivogliano provvedimenti legali o giudiziari equivalenti in qualsivoglia giurisdizione a cui il Subappaltatore è soggetto), la Società può, mediante comunicazione scritta (e senza pagamento) richiedere al Subappaltatore di cedere qualsivoglia qualsiasi subappalto stipulato dal Subappaltatore e tutti i diritti derivanti dal presente contratto alla Società e il Subappaltatore sarà tenuto a ottemperare immediatamente all'emissione del medesimo. Questo diritto sarà aggiuntivo e non sostitutivo del diritto della Società di rescindere immediatamente il presente contratto tra la Società e il Subappaltatore.

4. PRESTAZIONI DEL SUBAPPALTATORE

4.1 Il Subappaltatore dovrà:

- 4.1.1 garantire che i suoi dipendenti, funzionari, agenti, subappaltatori (se consentiti) e le altre persone da esso impiegate o dipendenti siano competenti ad espletare il contratto tra la Società e il Subappaltatore;
- 4.1.2 fatta salva la genericità di quanto precede, assicurare che ogni tale dipendente, funzionario, agente o subappaltatore (se consentito) sia pienamente consapevole del fatto che non dovrà, e non ha alcuna autorità di accettare per il trasporto (a) qualsivogliano Merci

**P&O FERRYMASTERS LIMITED**  
**TRASPORTO DI MERCI**  
**Condizioni di subappalto 2015**

- diverse da quelle correttamente e legittimamente conferiti (b) qualsivogliono persone diverse da quelle necessarie per il trasporto delle Merci conferite;
- 4.1.3 espletare tutte le mansioni per conto della Società in conformità con l'Ordine di Trasporto e le procedure operative della Società (incluso il Manuale dei Conducenti laddove previsto) emesso dalla Società al Subappaltatore di volta in volta e di garantire che tutto il personale interessato sia pienamente a conoscenza di tali informazioni e vi si attenga rigorosamente;
- 4.1.4 ritirare e consegnare le Merci da trasportare all'ora specificata dalla Società o, se non è stata così specificata un'ora, entro un termine ragionevole;
- 4.1.5 informare immediatamente la Società per telefono, telex, e-mail o via fax di qualsiasi ritardo insolito;
- 4.1.6 informare immediatamente la Società in caso di perdita, danno o errata consegna e inviare, a proprie spese, un rapporto completo, qualora la Società lo richieda, sulle cause e sulle circostanze unitamente a qualsivogliono ulteriori informazioni che la Società possa richiedere;
- 4.1.7 qualora l'eventuale perdita dovesse essere, o si sospetta che sia imputabile a furti o sottrazioni, in aggiunta ai provvedimenti previsti dal comma 4.1.6, informare immediatamente la polizia e adottare tutte le misure ragionevoli per identificare il colpevole e per rintracciare e recuperare le Merci;
- 4.1.8 quando le merci sono consegnate "porto assegnato", se non diversamente indicato dalla Società, riscuotere gli oneri dovuti prima di lasciare le Merci e rendere conto giornalmente di tutte le somme così ricevute. È espressamente convenuto che, in caso di violazione da parte del Subappaltatore delle disposizioni del presente comma, il Subappaltatore dovrà pagare, su richiesta, alla Società una somma equivalente a tutti i costi che avrebbero dovuto essere riscossi dal destinatario;
- 4.1.9 fatte salve le limitazioni di cui all'articolo 14, in caso di qualsivoglia perdita o deterioramento delle Merci o di qualsivoglia ritardo nella consegna, indennizzare la Società contro ogni possibile responsabilità della Società e l'importo di tutti i costi e le spese incorsi dalla Società in relazione a tale responsabilità a meno che tale perdita, deterioramento o ritardo sia imputabile a comprovata negligenza della Società.
- 4.1.10 ottemperare in ogni momento a tutte le leggi e i regolamenti vigenti, come possono vigere di volta in volta in qualsivoglia giurisdizione attraverso la quale il veicolo/i del Subappaltatore transiti durante l'erogazione dei servizi per la Società, incluse, senza limitazione, le leggi e norme vigenti in relazione alle ore di guida dei conducenti e alla remunerazione e benefici per i dipendenti (compreso il pagamento del salario minimo nelle giurisdizioni laddove sia obbligatorio ed eventuali altri obblighi di comunicazione applicabili.)
- 4.2 Nell'eventualità di avaria di un veicolo o se per qualsivoglia altro motivo il Subappaltatore ometta di o sia impossibilitato a prelevare le Merci o portare a buon fine la consegna in conformità con la presente clausola, la Società potrà, direttamente essa stessa o avvalendosi di un altro subappaltatore, fermo restando qualsivoglia altro diritto di cui possa godere, recuperare le Merci e trasportarle a destinazione e il Subappaltatore dovrà farsi carico dei relativi costi incorsi dalla Società.
- 4.3 Il subappaltatore garantisce che, per un periodo di sei mesi dal termine di un qualsiasi contratto regolato dalle presenti condizioni, non solleciterà e non cercherà di ottenere o di procurarsi lavoro da parte di qualunque persona che sia cliente o utente della Società, o da parte di qualunque membro del suo Gruppo, per il quale il fornitore abbia erogato servizi per conto della Società.
5. SALUTE E SICUREZZA
- 5.1 Il Subappaltatore dovrà:
- 5.1.1 ottemperare, e garantire che i subappaltatori, agenti e dipendenti del Subappaltatore ottemperino, a tutti i regolamenti e le norme di salute e sicurezza vigenti e qualsivogliono altri requisiti di sicurezza che si applicano a qualsivogliono siti presso cui essi siano ubicati nell'adempimento del servizio, unitamente a eventuali istruzioni aggiuntive trasmesse al Subappaltatore dalla Società;
- 5.1.2 avvisare immediatamente la Società di eventuali rischi per la salute e la sicurezza, incidenti, incidenti mancati o altri problemi che dovessero insorgere in relazione al contratto tra la Società ed il Subappaltatore; e
- 5.1.3 fornire alla Società tutta la documentazione relativa alla salute e sicurezza rilevante, previa ragionevole richiesta della Società;
- 5.1.4 acquisire, e mantenere sempre, tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie e rispettare tutte le normative e procedure corrette di salute e di sicurezza pertinenti.
- 5.2. A scanso di equivoci, laddove il Subappaltatore subappalti qualsivoglia dei suoi obblighi ai sensi del presente Accordo (ove consentito in conformità con l'articolo 3.1), il Subappaltatore deve garantire che qualsivogliono tali subappaltatori abbiano adottato procedure e politiche di salute e sicurezza adeguate e dovrà comunicare a tali subappaltatori tutte le informazioni rilevanti in materia di salute e sicurezza.
6. DIPENDENTI E AGENTI
- 6.1 Il Subappaltatore prende atto con il presente documento che la Società non esercita alcun controllo operativo giornaliero (nell'adempimento da parte del Subappaltatore del contratto con la Società) su dipendenti, funzionari, subappaltatori e agenti del subappaltatore che dovranno rimanere sempre sotto il completo controllo (e la responsabilità esclusiva) del Subappaltatore sotto tutti gli aspetti. Questo contratto non crea alcun rapporto di agenzia o altro rapporto eccetto che un subappalto tra la Società e il Subappaltatore. A scanso di equivoci, nulla nelle presenti Condizioni renderà il Subappaltatore (o qualsivogliono dei suoi dipendenti, funzionari, subappaltatori e agenti) un dipendente, agente o partner della Società e il Subappaltatore e i suoi dipendenti e agenti non si faranno passare come tali.
- 6.2 La Società non sarà responsabile nei confronti del Subappaltatore (o di qualsivoglia dipendente, funzionario, agente o subappaltatore del Subappaltatore) per qualsivoglia perdita, danno o lesioni personali (siano essi subiti da qualsivoglia dipendente, funzionario, agente o subappaltatore del Subappaltatore o da qualsiasi altra persona) imputabili all'adempimento da parte del Subappaltatore del contratto con la Società, tranne quando tale perdita, danno o lesioni personali siano direttamente imputabili a comprovata negligenza della Società.
- 6.3 Il Subappaltatore manleva la Società contro tutte le pretese e richieste causate da o derivanti da azione, inadempienza, negligenza del Subappaltatore o causate o derivanti da azione, inadempienza o negligenza di qualsivoglia dei dipendenti, agenti o subappaltatori o del Subappaltatore o di qualsivoglia operatore terzo ingaggiato dal Subappaltatore nell'ambito dell'adempimento del contratto del Subappaltatore con la Società.
7. UNITÀ DI TRASPORTO
- 7.1 Per quanto riguarda le Unità di trasporto siano esse appartenenti al Subappaltatore o alla Società e/o ai suoi clienti o ad altri soggetti terzi, il Subappaltatore dovrà mantenere tali Unità di trasporto in buone condizioni, legali ed efficienti fintanto che tali unità sono in suo possesso o nella sua disponibilità (o di qualsivoglia dei suoi agenti o subappaltatori). Il Subappaltatore sarà responsabile per la perdita di o di eventuali danni a qualsiasi unità, subiti, durante tale periodo di possesso o di disponibilità (o di quello dei suoi agenti o subappaltatori). Il Subappaltatore dovrà risarcire alla Società il costo di rettificare tale perdita o danno fino a piena soddisfazione della Società. Il Subappaltatore dovrà ottemperare immediatamente (a spese del Subappaltatore) qualora la Società esiga che il Subappaltatore consegni apparecchiature presso una località determinata dalla Società per l'ispezione e la riparazione.
- 7.2 Qualora una Unità di trasporto (appartenente alla Società e/o al suo cliente e/o ad altri soggetti terzi) sembra essere danneggiata o carente in qualsiasi momento durante il periodo in cui ne è in possesso o ne ha la disponibilità il Subappaltatore o qualsivoglia dei suoi agenti o subappaltatori, il

**P&O FERRYMASTERS LIMITED**  
**TRASPORTO DI MERCI**  
**Condizioni di subappalto 2015**

Subappaltatore dovrà informare immediatamente la Società quando si verifica il danno o viene scoperta una carenza e dovrà fornire dettagli scritta alla Società non appena possibile. Se la notifica da parte del Subappaltatore non viene inviata immediatamente alla Società, la Società avrà il diritto di considerare il Subappaltatore responsabile del danno o carenza e di qualsiasi perdita o danno derivante da tale danno o carenza dell'apparecchiatura.

7.3 Una Unità di trasporto fornita dalla Società dovrà essere utilizzata esclusivamente dal Subappaltatore (o il suo subappaltatore autorizzato) e al solo fine di adempiere al contratto con la Società, salvo se diversamente autorizzato da un Amministratore della Società in forma scritta. Una unità di trasporto rimarrà sempre di proprietà libera da gravami della Società o dei suoi clienti o di qualsiasi altro soggetto terzo (come del caso) e qualora il Subappaltatore impieghi - a sua volta - un subappaltatore, né il Subappaltatore né il suo subappaltatore potranno venderla, ipotecarla o gravarla in alcun modo o cederla in locazione o consentire la costituzione di qualsiasi pegno o esercitare qualsiasi diritto di pegno su di essa.

## 8. RISARCIMENTO

8.1 Il Subappaltatore dovrà risarcire la Società per tutte le pretese e la responsabilità avanzate nei confronti della o incorsa dalla Società:

8.1.1 Derivanti dall'uso illecito o non autorizzato di qualsiasi Unità di trasporto, durante il periodo in cui il Subappaltatore o un suo agente o subappaltatori detengono il possesso, la disponibilità o custodiscono la medesima; oppure

8.1.2 derivanti dal decesso o lesione a qualsivoglia persona o danni alla proprietà di qualsivoglia persona, azienda o società; o

8.1.3 derivanti direttamente o indirettamente:

8.1.3.1 dalla presenza, l'uso o la condizione di qualsiasi Unità di trasporto (comprese le attrezzature della Società) durante il periodo in cui il Subappaltatore o un suo agente o subappaltatori detengono il possesso, la disponibilità o custodiscono la medesima;

8.1.3.2 dall'adempimento, o inadempimento, da parte del Subappaltatore del contratto con la Società (inclusi eventuali requisiti speciali specifici di un determinato contratto) o da qualsiasi violazione del medesimo o delle presenti condizioni; e

8.1.3.3 dall'inosservanza da parte del Subappaltatore di tutte le leggi e le normative applicabili, come di volta in volta vigenti in qualsivoglia giurisdizione attraverso il quale il veicolo/i del subappaltatore transiti/ino durante l'erogazione dei servizi per la Società, incluse, senza limitazioni, le leggi e regolamenti vigenti in materia di ore di guida dei conducenti e alla remunerazione e benefici per i dipendenti.

8.1.3.4 da ogni altro atto, negligenza o colpa del Subappaltatore o di qualsivoglia dei suoi funzionari, agenti o subappaltatori.

L'obbligo di risarcimento di cui al precedente articolo 8.1 non si applica nella misura in cui (e solo nella misura in cui) tali pretese siano imputabili a comprovata negligenza della Società.

8.2 Eccetto qualora la Società e il Subappaltatore concordino altrimenti per iscritto, il Subappaltatore sarà responsabile di assicurare che i requisiti di qualsivoglia regolamento, normativa e ordinanza di volta in volta vigente (in qualsiasi paese in questione) in qualsivoglia maniera pertinente i conducenti, autoveicoli, rimorchi e altri veicoli e attrezzature utilizzati per il trasporto, carico e/o scarico delle Merci siano sempre rigorosamente rispettati e tutti i pagamenti vengano effettuati tempestivamente.

8.3 Senza in alcun modo limitare gli obblighi del Subappaltatore ai sensi dell'articolo 8.2, il Subappaltatore sarà tenuto ad assicurare che qualsivoglia veicoli da esso utilizzati esibiscano con le modalità previste dalla legge, tutti i necessari tagliandi di bollo, permessi, bolli di circolazione e altri documenti appropriati per il veicolo e il paese/paesi di immatricolazione e di transito.

8.4 Il Subappaltatore sarà tenuto a risarcire pienamente e assolutamente la Società per tutte le pretese, richieste, perdite, sanzioni, costi, spese, azioni e responsabilità derivanti dall'inosservanza da parte del Subappaltatore dei propri obblighi ai sensi delle presenti Condizioni. A scanso di dubbi, una violazione di tale risarcimento si configurerà indipendentemente dal fatto che il Subappaltatore o i suoi agenti, dipendenti o funzionari sia/siano / consapevolmente o innocentemente inadempiente/i ai suoi / loro obblighi. Questa disposizione, per quanto di applicazione generale, è particolarmente rilevante nel caso di qualsivoglia inadempienza in relazione al trasporto di persone o carichi non autorizzati.

## 9. PROVA DI CONSEGNA, FATTURE E DICHIARAZIONI

9.1 Tutti i prezzi, quotazioni o preventivi forniti dal Subappaltatore alla Società dovranno essere comprensivi di tutti i costi e le imposte applicabili al servizio che deve essere erogato dal Subappaltatore a meno che non sia espressamente concordato altrimenti per iscritto da parte della Società.

9.2 Il Subappaltatore dovrà fornire alla Società un POD originale per ogni consegna effettuata dal Subappaltatore in conformità con il comma 9.4.4, se non diversamente concordato dalla Società. Tutti i POD saranno di proprietà della Società.

9.3 RCN per il lavoro effettuato dal Subappaltatore verranno emanati periodicamente dalla Società. Tali RCN identificheranno il lavoro svolto, il numero di RCN, il numero di conto, e l'ufficio da cui l'ordine per il lavoro è stato emesso. Qualsiasi domanda riguardante l'RCN dovrà essere formulata dal Subappaltatore entro un mese dalla ricezione.

9.4 Il Subappaltatore dovrà inviare una fattura alla ricezione (e nel rigoroso rispetto) di ciascun RCN. Tale fattura deve:

9.4.1 indicare il numero di RCN e di conto;

9.4.2 recare la data del venerdì della settimana in cui il relativo RCN è stato ricevuto dal Subappaltatore;

9.4.3 tenere conto del costo dell'assicurazione GAP come previsto nell'articolo 11.3; e

9.4.4 essere inviata unitamente a tutti i pertinenti POD originali.

9.4.5 essere inviata unitamente al pertinente RCN.

9.5 La Società non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Subappaltatore per qualsiasi lavoro per il quale non siano stati presentati i documenti previsti ai commi 9.4.4 e 9.4.5.

9.6 Fatta salva qualsivoglia legislazione applicabile obbligatoriamente di senso contrario, la Società ha facoltà di scomputare da qualsiasi somma correntemente o prossimamente dovuta al Subappaltatore (in relazione a qualsivoglia contratto tra la Società e il Subappaltatore) qualsiasi somma dovuta, o prossimamente dovuta alla Società dal Subappaltatore per qualsivoglia ragione.

## 10. RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

10.1 La Società non avrà alcun obbligo di assicurare, o farsi carico di, la sicurezza, custodia o condizioni di qualsivoglia dei veicoli, attrezzature o immobili del Subappaltatore e nessuna pretese potrà essere avanzata nei confronti della Società per eventuali perdite, danni o lesioni a tali veicoli, attrezzature o immobili.

10.2 A meno che non sia espressamente concordato altrimenti per iscritto tra le parti, ciascun contratto per il trasferimento, il trasporto o lo stoccaggio di Merci da parte del Subappaltatore costituisce un contratto separato soggetto alle presenti Condizioni e nulla di quanto qui previsto potrà essere considerato come un contratto per molteplici subappalti o come una garanzia al Subappaltatore di qualsivoglia futuro lavoro in subappalto.

10.3 In tutti gli altri casi, e se del caso, la Società non avrà alcuna responsabilità nei confronti del Subappaltatore per pretese, danni o perdite indiretti, punitivi, speciali, e/o conseguenti o qualsivoglia perdita di reddito, utili o avviamento (sia essa responsabilità extracontrattuale, contrattuale o di altra natura) e qualsivoglia responsabilità, non potrà essere superiore a 75.000 DSP.

**P&O FERRYMASTERS LIMITED**  
**TRASPORTO DI MERCI**  
**Condizioni di subappalto 2015**

11. ASSICURAZIONE
- 11.1 Il Subappaltatore dovrà stipulare a proprio nome e mantenere quelle polizze di assicurazione per le sue responsabilità previste dalle presenti condizioni e da qualsivoglia contratto con la Società che la Società potrà esigere e dovrà ottemperare alle condizioni di tale assicurazione. Il Subappaltatore dovrà presentare alla Società, su richiesta, tali politiche e le ricevute di pagamento dei relativi premi.
- 11.2 L'ispezione da parte della Società di eventuali polizze assicurative ad essa presentate dal Subappaltatore, non verrà considerata come un ammissione o accettazione da parte della Società della validità o adeguatezza di tali polizze. Tale validità e adeguatezza dovranno sempre rimanere esclusivamente responsabilità del Subappaltatore.
- 11.3 Se il Subappaltatore ottempera all'articolo 11.1 di cui sopra, la Società rinuncerà ai propri diritti di rivalsa in relazione a qualsivoglia pretesa di risarcimento per la perdita, danno o ritardo delle Merci per qualsiasi importo che non possa essere rimborsato ai sensi della polizza di assicurazione del Subappaltatore. Un onere di Assicurazione GAP pari a 0,45 GBP (EURO 0,50) verrà detratto dal nolo dovuto per ciascun subappalto tra la Società e il Subappaltatore al fine di poter istituire questa funzione. Tale costo potrà essere modificato dalla Società per riflettere variazioni ragionevoli dei suoi costi di assicurazione, sempre subordinatamente all'invio di un preavviso scritto di tale modifica al Subappaltatore.
- A scanso di equivoci, la deroga contenuta nel presente articolo 11.3 non si applica a:
- 11.3.1 qualsivoglia franchigia o scoperto di sicurezza previsto dalla polizza del Subappaltatore;
- 11.3.2 i primi 5000 EURO che il Subappaltatore non può recuperare dal suo assicuratore della responsabilità; e
- 11.3.3 qualsiasi importo oltre 1 milione di EURO.
- e in nessun caso costituisce cessione di assicurazione al Subappaltatore da parte della Società.
12. NESSUN DIRITTO DI PEGNO
- 12.1 Il Subappaltatore non avrà alcun diritto di pegno nei confronti della Società.
13. CLAUSOLA SALVATORIA
- Nel caso in cui qualsivoglia delle disposizioni delle presenti Condizioni dovesse essere dichiarata da un Tribunale di una giurisdizione competente nulla o inapplicabile in tutto o in parte, tale disposizione verrà considerata come eliminata dalle presenti Condizioni e le restanti disposizioni delle presenti Condizioni rimarranno pienamente valide ed efficaci.
14. RESPONSABILITÀ DEL SUBAPPALTATORE
- Salvo diverso accordo scritto, il Subappaltatore sarà responsabile nei confronti della Società per perdite o danni o ritardi o disguidi di Merci trasportate dal Subappaltatore o da dipendenti, funzionari, agenti o subappaltatori del Subappaltatore in conformità con quanto segue:
- 14.1 Le disposizioni di qualsiasi convenzione internazionale o legislazione nazionale obbligatoriamente applicabile (tra cui, ma non solo, CMR, CIM, Convenzione di Varsavia o di qualsiasi convenzione pertinente in materia di trasporto di merci via mare).
- 14.2 In assenza di una convenzione internazionale o legislazione nazionale obbligatoriamente applicabile, le disposizioni della CMR saranno applicabili volontariamente:
- 14.2.1 a qualsiasi trasporto nazionale (cioè interamente all'interno dei confini di un paese) QUALORA tale trasporto nazionale costituisca una qualsiasi parte di un movimento complessivo che è subordinato alla CMR; e/o
- 14.2.2 al trasporto a cui si applicherebbe la CMR se erano stati inclusi i container nella definizione di "veicoli" ai sensi dell'articolo 1.2 della CMR.
- 14.3 Laddove 14.1 e 14.2 non trovano applicazione, la responsabilità del Subappaltatore sarà determinata dalle presenti Condizioni di Subappalto e sarà limitata come segue: -
- 14.3.1 in caso di pretese per perdite o danni a Merci, il valore delle eventuali Merci perse o danneggiate OPPURE una somma pari a due (2) Diritti speciali di prelievo (DSP) per chilo di peso lordo di qualsivoglia Merci perdute o avariate (secondo quale sia il minore);
- 14.3.2 in caso di mancata consegna o predisposizione della consegna di Merci in un tempo ragionevole o di mancato rispetto delle date di partenza o di arrivo concordate: una somma pari al doppio dell'importo dei costi addebitati dalla Società ai propri clienti per il relativo trasporto intrapreso (intendendosi in questo contesto l'intero dei costi addebitati dalla Società e non soltanto i costi relativi a qualsivoglia parte (se inferiore) intrapresa dal Subappaltatore);
- 14.4 Qualora trovi applicazione, obbligatoriamente o volontariamente, la CM, il Subappaltatore e la Società concordano che il precedente articolo 3 modifica opportunamente gli articoli 37 e 38 della CMR.
- 14.5 Salvo diverso accordo scritto (o come obbligatoriamente altrimenti imposto da qualsivoglia convenzione internazionale o legislazione nazionale), l'articolo 32 della CMR (che include disposizioni in merito a un limite e sospensione del termine di prescrizione) si applicherà a tutti i crediti tra il Subappaltatore e la Società (anche qualora la CMR non sia applicabile obbligatoriamente).
- 14.6 Per tutte le attività che non rientrano nelle disposizioni del presente articolo 14 (o per qualsiasi problema in materia di responsabilità non coperta da questa clausola) ALLORA, in tali circostanze, subordinatamente all'articolo 14.5 per quanto riguarda i limiti di tempo, la responsabilità del Subappaltatore sarà determinata in conformità con le condizioni della BIFA.
15. OSSERVANZA ANTI-CORRUZIONE
- 15.1 Il Subappaltatore dovrà:
- 15.1.1 rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le normative vigenti in materia di anti-corruzione e anti-concussione compresa, ma non solo, la legge denominata Bribery Act UK 2010;
- 15.1.2 rispettare la politica anti-corruzione e anti-concussione della Società come emendata di volta in volta;
- 15.1.3 adottare e implementare proprie politiche e procedure, comprese procedure adeguate ai sensi della legge Bribery Act 2010 per garantire l'osservanza della politica anti-corruzione e anti-concussione della Società e della legge Bribery Act del 2010 e imporre laddove appropriato;
- 15.1.4 segnalare tempestivamente alla Società qualsiasi richiesta o domanda di qualsivoglia vantaggio indebito finanziario o di qualsiasi altra natura ricevuta dal Subappaltatore in relazione all'espletamento del contratto del Subappaltatore con la Società.
- 15.2 Il Subappaltatore deve garantire che qualsiasi persona associata al Subappaltatore che esegua i servizi in relazione al presente accordo (compresi quei subappaltatori approvati ai sensi del precedente articolo 3.1) agisce esclusivamente in base ad un contratto scritto che impone e ottiene da detta persona termini equivalenti a quelli imposti al Subappaltatore dal presente articolo 15. Il Subappaltatore sarà responsabile dell'osservanza e adempimento da parte di tali persone di quanto previsto dal presente articolo 15, e sarà direttamente responsabile nei confronti della Società di qualsiasi inadempienza da parte di tali soggetti.

**P&O FERRYMASTERS LIMITED**  
**TRASPORTO DI MERCI**  
**Condizioni di subappalto 2015**

**16. OPERATORI ECONOMICI AUTORIZZATI**

16.1 Il Subappaltatore dovrà garantire che:

16.1.1 Le Merci che vengono prodotte, immagazzinate, spedite o trasportate per ordine di un Operatore Economico Autorizzato (OEA) ,che vengono consegnate a un OEA o che sono prese in consegna da un OEA sono:

16.1.1.1 prodotte, immagazzinate, preparate e caricate in locali commerciali sicuri e aree di carico e spedizione sicure;

16.1.1.2 protette da interferenze non autorizzate durante la produzione, lo stoccaggio, la preparazione, il carico e il trasporto.

16.1.2 Personale affidabile sia impiegato per la produzione, lo stoccaggio, la riparazione, il carico e il trasporto di queste Merci.

16.1.3 Qualsivogliano persone che agiscano per conto del Subappaltatore (compresi quei subappaltatori approvati ai sensi del precedente articolo 3.1) vengono informati anche dell'obbligo di garantire la sicurezza della catena logistica in conformità con il presente articolo 16.

Copie delle condizioni BIFA sono disponibili su richiesta.

Dichiaro di aver ricevuto una copia delle presenti Condizioni di Subappalto e acconsento ad essere vincolato dalle medesime.

Firma:

Rappresentante debitamente autorizzato in nome e per conto di  
*[Nome completo in stampatello del Subappaltatore]*

Data: ..... 201[ ]  
1

**17. RISERVATEZZA**

Il Subappaltatore dovrà trattare come strettamente riservate tutte le informazioni ricevute od ottenute a seguito della stipula di un contratto con la Società e non potrà divulgare alcuna informazione che sarebbe altrimenti riservata, se non e nella misura in cui ciò sia: (i) un obbligo di legge; (ii) la Società abbia concesso il previo consenso scritto alla divulgazione; (iii) necessario ai fini dell'erogazione dei Servizi, (iv) le informazioni erano già diventate di dominio pubblico non per colpa del Subappaltatore, al momento della divulgazione.

**18. EMENDAMENTI ALLE PRESENTI CONDIZIONI**

La Società può alterare e/o emendare le presenti Condizioni in qualsiasi momento. Notifica di tali alterazioni o emendamenti sarà inviato al Subappaltatore e tutti i contratti stipulati tra la Società e il Subappaltatore successivamente alla data di tali alterazioni o emendamenti saranno soggetti a tali alterazioni o emendamenti.

**19. GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

19.1 Qualsivoglia ricorso di qualsiasi natura derivanti da o relativo alle presenti Condizioni o violazione delle medesime sarà disciplinato dalle leggi dell'Inghilterra. Tutti i ricorsi o le controversie saranno subordinati alla giurisdizione dei tribunali inglesi o, a esclusiva discrezione della Società (a) alla giurisdizione dei tribunali del paese in cui ha il domicilio principale il Subappaltatore o (b) alla giurisdizione dei tribunali del paese in cui qualsivoglia bene (inclusa qualsivoglia Unità di trasporto o conto bancario) del Subappaltatore sia o potrebbe essere, su richiesta della Società, sequestrato o bloccato.

19.2 Le disposizioni di cui all'articolo 12.1 saranno subordinate soltanto a (a) qualsiasi legge locale obbligatoria applicabile alle circostanze specifiche e (b) se del caso, alle disposizioni obbligatorie delle convenzioni internazionali applicabili obbligatoriamente, come, ma non solo, la Convenzione CMR del 19 maggio 1956.